

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA**

(N. d'ordine 6500000308)

(C.I.G. 45774539B4)

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., in seguito denominata Agenzia nazionale, società con azionista unico, con sede in Roma (Italia), Via Calabria n. 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 05678721001, nonché iscritta con il n. 535 nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 107 del D.Leg.vo n. 385/1993, in persona del proprio Dirigente Responsabile "Servizi Corporate", dott. Daniele Pasqualini, nato a Roma il giorno 14 ottobre 1959, domiciliato per la carica presso la sede della medesima Agenzia nazionale, il quale agisce con i poteri a Lui conferiti con procura rogata in data 19 luglio 2011 dal notaio Paolo Castellini di Roma Rep. n. 77314, Rog. n. 19192,

e

Lo Studio Associato Legale e Tributario, in seguito denominato SALT, con sede in Milano, Corso di Porta Vigentina, n. 35, Codice Fiscale e Partita IVA 07077320963, in persona del proprio rappresentante dott. Gianluca Marini nato a Roma, il 16.04.1971, domiciliato per la carica presso la sede di Salt il quale agisce con i poteri a Lui conferiti con atto costitutivo di SALT del 22.06.2010;

premessi che:

a) l'Agenzia nazionale ha la necessità di affidare i servizi di assistenza

fiscale e tributaria;

b) l'Agenzia nazionale, pertanto, ha esperito una gara informale per l'affidamento a terzi dei servizi sopraindicati;

c) SALT ha presentato la migliore offerta;

d) SALT ha l'esperienza, il personale e l'organizzazione necessari per soddisfare le richieste dell'Agenzia nazionale;

e) l'Agenzia nazionale e SALT intendono disciplinare i loro reciproci rapporti mediante un contratto il cui contenuto sia tratto dall'offerta presentata da SALT,

tutto ciò premesso tra le Parti si conviene quanto segue:

Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati. Le premesse e l'allegato sub 1) Offerta Tecnica e sub 2) Offerta economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto e modalità di esecuzione.

2.1 L'Agenzia nazionale affida in appalto a SALT, che accetta, fornitura dei servizi di assistenza fiscale e tributaria indicati analiticamente nell'offerta tecnica allegata sub 1) e nel seguito sommariamente ricapitolati:

a) attività di assistenza tributaria ordinaria,

b) attività di consulenza tributaria ordinaria,

c) attività di assistenza in materia di fiscalità IAS,

d) attività di assistenza in occasione del calcolo delle imposte sui redditi,

e) attività di assistenza relativa al consolidato fiscale nazionale,

f) attività di assistenza in materia di IVA,

g) attività di assistenza in occasione delle predisposizioni delle

dichiarazioni/comunicazioni fiscali,

h) trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali,

i) cassetto fiscale,

l) altre attività di assistenza.

2.2 Le attività suindicate dovranno essere svolte dai professionisti indicati nella offerta tecnica allegata sub 1) al presente contratto.

Art. 3. Durata del contratto. Recesso.

3.1 Le attività oggetto del presente contratto dovranno riferirsi al triennio 2013-2015. Il presente contratto avrà efficacia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

3.2 L'Agenzia nazionale avrà il diritto insindacabile di recedere in qualunque momento dal contratto, dandone comunicazione a SALT mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio eletto indicato nel successivo art. 17, da spedire almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere efficacia.


3.3 In deroga all'art. 1671 c.c., qualora l'Agenzia nazionale, abbia esercitato il proprio diritto di recesso, sarà tenuta verso SALT a pagarle esclusivamente il corrispettivo dell'attività resa fino al momento in cui il recesso dovrà avere effetto, rimanendo escluso ogni indennizzo per il mancato guadagno o risarcimento.

Art. 4. Corrispettivo, modalità di fatturazione e pagamento.

Invariabilità del corrispettivo. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Clausola risolutiva espressa.

4.1 Il corrispettivo complessivo per la puntuale e corretta esecuzione dei servizi indicati nell'art. 2 che precede sarà pari ad Euro 119.700,00



(centodiciannovemilasettecento/00) più I.V.A., Contributo Integrativo per la Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti e il rimborso forfettario delle spese sostenute rispettivamente pari al 4% e al 5% del corrispettivo complessivo stesso.

4.2 In deroga all'art. 1664 c.c. il corrispettivo complessivo su indicato rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, essendo esclusa ogni possibilità di revisione.

4.3 Il corrispettivo sarà pagato dall'Agenzia nazionale in 36 rate mensili posticipate, ad eccezione delle prime tre rate che saranno corrisposte dall'Agenzia Nazionale in un'unica soluzione a seguito di presentazione di fattura alla fine di Marzo 2013.

4.4 I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle relative fatture e a condizione che sia stata regolarmente eseguita, ove prevista, la procedura di verifica della regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973.

4.5 Il pagamento delle fatture sarà condizionato alla verifica da parte dell'Agenzia nazionale del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) previsto dall'art. 2 del D.L. N. 210/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 266/2002.

4.6 SALT si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e indica quale persona delegata ad operare sul conte corrente dedicato indicato nel comma che segue, il sig Gianluca Marini, cf MRNGLC71D16H501Y.

4.7 Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di SALT per i

rapporti giuridici con l'Agenzia nazionale sono: Iban IT 27C 05048
03201 0000 0000 0612 - Intestato allo Studio Associato Legale e
Tributario, presso la Banca Popolare Commercio Industria, filiale 2067,
con sede in Roma. Viale Regina Margherita 296.

4.8 L'Agenzia nazionale avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. qualora SALT non mantenesse in vigore per tutta la durata del contratto il conto corrente bancario dedicato suindicato ovvero non comunicasse i dati relativi al nuovo conto corrente bancario dedicato, così come stabilito dall'art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010.

4.9 Le fatture relative ai pagamenti dovuti dovranno avere la seguente intestazione: "Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Via Calabria n. 46 - 00187 Roma", essere inviate in formato elettronico alla casella di posta elettronica "ciclopassivo@invitalia.it" e riportare il numero di ordine ed il C.I.G. indicati nell'epigrafe del presente contratto.

Art. 5. Verifiche. SALT sarà obbligata a fornire tutti i dati e tutte le informazioni che l'Agenzia nazionale riterrà di acquisire durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

Art. 6. Riservatezza. Clausola risolutiva espressa.

6.1 Tutti i dati, le notizie e le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali SALT verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.

6.2 SALT si obbliga, pertanto, verso l'Agenzia nazionale ad adottare



IST

tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute anche ad opera dei propri Dipendenti o Consulenti.

6.3 L'obbligo di riservatezza e/o il divieto di divulgazione potranno essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta dell'Agenzia nazionale.

6.4 La violazione da parte di SALT dei suindicati obblighi di riservatezza comporterà il diritto dell'Agenzia nazionale di dichiarare risoluto il contratto, per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e di ottenere il risarcimento del danno subito.

Art. 7. Responsabilità verso terzi. L'Agenzia nazionale non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da SALT in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

Art. 8. Responsabilità verso Dipendenti.

8.1 SALT si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne l'Agenzia nazionale da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui SALT si fosse avvalsa per lo svolgimento delle attività di

cui al precedente art. 2.

8.2 SALT si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione dei servizi alla stessa affidati.

8.3 Resteranno completamente a carico di SALT le retribuzioni e l'amministrazione del proprio personale.

Art. 9. Cessione del contratto. Divieti. Clausola risolutiva espressa.

9.1 SALT accetta espressamente che l'Agenzia nazionale in qualsiasi momento, possa cedere in tutto, o in parte, il presente contratto ad altra società che, conseguentemente, subentrerà, in tutto o in parte, nei diritti ed obblighi, facenti capo all'Agenzia nazionale in base al presente atto.


9.2 E' vietato a SALT cedere il presente contratto a terzi.

9.3 E' vietato a SALT subappaltare a terzi l'esecuzione del presente contratto o la realizzazione di specifiche attività senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia nazionale.

9.4 E', altresì, vietato a SALT cedere a terzi il credito derivante dal presente contratto e di conferire mandati e procure per l'incasso di tale credito.

9.5 Qualora SALT violasse anche uno soltanto dei divieti indicati nei commi che precedono, l'Agenzia nazionale avrà il diritto di dichiarare risolto il presente contratto ex art. 1456 c.c. e di pretendere il risarcimento del danno subito.

Art. 10. Risoluzione del contratto. L'Agenzia nazionale avrà il diritto



di risolvere il contratto qualora SALT si rendesse colpevole di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetute e rilevanti carenze nell'esecuzione del contratto. In tale ipotesi, e sempre che SALT non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dall'Agenzia nazionale con preavviso di non meno 7 (sette) giorni, spetterà a SALT soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte dell'Agenzia nazionale con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Art. 11. Interlocutori per l'esecuzione del contratto. In riferimento ai rapporti inerenti allo svolgimento del servizio, i Referenti del contratto saranno: per l'Agenzia nazionale: Dott.ssa Nicoletta Cecati; per SALT: Dott. Gianluca Marini, Dott. Michele Muratori, Dott. Marco Lais.

Art. 12. Forma delle modificazioni contrattuali. Il presente contratto non potrà essere modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Art. 13. Rinvio. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti rinviando agli artt. 1655 e seguenti del Codice civile.

Art. 14. Codice Etico. Clausola risolutiva espressa.

14.1 SALT dovrà svolgere l'attività oggetto del presente contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato dall'Agenzia nazionale e consultabile sul sito www.invitalia.it.

14.2 Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte di SALT darà facoltà all'Agenzia nazionale di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 15. Trattamento dei dati personali. L'Agenzia nazionale e SALT si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni previste dall'art. 6, comma 1 lettera a) del D.L. 70/2001 cosiddetto "Decreto Sviluppo" così come modificato dalla Legge di conversione 12.07.2011 n. 106.

Art. 16. Foro competente. Tutte le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione al presente contratto saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 17. Elezione di domicilio. Le Parti eleggono domicilio come segue:

- Agenzia nazionale presso la propria sede in Roma, via Calabria, n. 46 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c.;

- SALT presso la propria sede in Milano, Corso di Porta Vigentina, n. 35, ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Milano, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..

Art. 18. Spese, registrazione e regime fiscale.

18.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto nonché le imposte di bollo e della eventuale registrazione del contratto stesso saranno a carico di SALT.

18.2 Il presente contratto è esente da registrazione sino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986 e, ove ne venisse chiesta, la registrazione, quest'ultima sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa giusta il disposto dell'art. 40 del citato DPR 131/86.

* * *

Redatto in tre originali di cui uno per l'Ufficio del Registro presso
l'Agenzia Unica delle Entrate.

Roma, 21/03/2013

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo
d'impresa S.p.A.

Daniela Pagnanelli

Milano, 21/03/2013

Studio Associato Legale e Tributario

SALT approva e, comunque, dichiara di aver approvato espressamente
quanto stabilito negli artt. 3 (Durata del contratto. Recesso), 4
(Corrispettivo, modalità di fatturazione e pagamento. Invariabilità del
corrispettivo. Tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola risolutiva
espressa), 5 (Verifiche), 6 (Riservatezza. Clausola risolutiva espressa), 7
(Responsabilità verso Terzi), 8 (Responsabilità verso Dipendenti), 9
(Cessione del contratto. Divieti. Clausola risolutiva espressa), 14 (Codice
Etico. Clausola risolutiva espressa), 16 (Foro competente) e 18 (Spese,
registrazione e regime fiscale).

Milano, 21/3/2013

Studio Associato Legale e Tributario